




# PERCORSO 2

## L'azienda



**Impresa:** anche se nel linguaggio comune i termini «impresa» e «azienda» vengono spesso utilizzati indistintamente, giuridicamente assumono significati nettamente diversi (impresa come attività, azienda come complesso di beni). Tra azienda e impresa c'è, in realtà, un rapporto di mezzo a fine. In particolare, il concetto di azienda attiene agli strumenti, o ai fattori che l'imprenditore utilizza nel processo produttivo.

**Azienda:** il legislatore, all'art. 2555, definisce l'azienda come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Essenziale per la configurazione dell'entità «azienda» è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni aziendali e che vale a caratterizzarne l'unitaria destinazione verso uno specifico fine produttivo.

È da tener presente che non è necessario che i beni che compongono l'azienda appartengano all'imprenditore a titolo di proprietà, ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, pur potendo far uso di essi a diverso titolo (es. uso, leasing, locazione, etc.).

L'azienda, in particolare, è costituita da:

- beni materiali (merci, macchinari, locali etc.);
- beni immateriali (brevetti, marchi, concessioni di esclusiva, etc.).

**Il patto in limiti più ampi è valido:** il divieto ex art. 2557 è derogabile e ha carattere relativo (sussiste infatti nei limiti in cui la nuova attività sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientela all'azienda ceduta).

Le parti, infatti, possono ampliare il contenuto dell'obbligo, a patto di non impedire ogni attività professionale dell'alienante. Non si può oltrepassare, però, il termine di 5 anni, con la conseguenza che una diversa pattuizione non avrebbe effetto.

### norma

**2557. Divieto di concorrenza.** • Chi aliena l'**azienda** deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova **impresa** che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

**Il patto** di astenersi dalla concorrenza **in limiti più ampi** di quelli previsti dal comma precedente **è valido**, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Norma fondamentale in materia di trasferimento d'azienda è contenuta nell'articolo 2556, 1° comma, secondo il quale: «*per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto*».

Due sono i principi vigenti in materia:

- per tutte le imprese, osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (es.: necessità della forma scritta ad substantiam, se trattasi di immobili etc.) o per la particolare natura del contratto (es.: necessità dell'atto pubblico con testimoni in caso di donazione);
- per le sole imprese soggette a registrazione (quindi, non per le piccole imprese), necessità della forma scritta solo ai fini della prova (ad probationem) quando tale forma non sia richiesta né per la natura del bene, né per quella del contratto.

Da tali principi si deduce che, in realtà, l'azienda non ha peculiari modalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono.

### Avviamento oggettivo e avviamento soggettivo

La norma mira ad assicurare quello che tecnicamente viene definito «avviamento» e, in particolare, il cd. avviamento soggettivo. Per avviamento, in generale, si intende l'attitudine a produrre reddito, a realizzare profitto. Tradizionalmente si distingue tra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. Il primo è quello intrinseco al funzionamento dell'azienda e viene conseguito automaticamente al momento dell'acquisto dell'azienda. Il secondo, invece, dipende dalle doti personali e dall'abilità dell'imprenditore ed, in particolare, dalla sua capacità di attirare, conservare ed accrescere la clientela. Ed è proprio a questo secondo tipo di avviamento che si riferisce la norma dalla quale emerge che l'avviamento soggettivo non può essere acquisito automaticamente, ma occorre che l'alienante dell'azienda si astenga per un dato periodo dal far concorrenza all'acquirente.

## Il caso pratico

### Il divieto di concorrenza

Il signor Giorgio Armandi è un imprenditore nel campo tessile che negli anni è riuscito a mettere in piedi una casa di moda molto ben avviata. Ma Giorgio sta invecchiando e vuole godersi un po' la vita, così seppure a malincuore decide di vendere al signor Gabbata la propria azienda messa su con grande fatica. Trascorsi tre anni Giorgio si rende conto che senza lavorare si annoia e che l'unica cosa che sa fare davvero bene è disegnare e realizzare abiti di moda. Decide così di iniziare daccapo, ma a nome del figlio Piero che, terminati gli studi universitari, lo aiuterà nell'attività; trova anche un grande spazio, ideale come atelier, non lontano da quello dove lavorava precedentemente.

Ma quando il signor Armandi inizia le pratiche necessarie per l'inizio dell'attività, il suo legale gli dice che ci sono dei problemi. Secondo te a cosa si riferisce?

#### Guida alla soluzione

- Lettura degli artt. 2082 e 2555 c.c.: definizione di **imprenditore** e di **azienda**.
- Lettura dell'art. 2557 c.c.: divieto di concorrenza tra imprese.
- Applicabilità dell'art. 2557 c.c. al caso in esame.
- Lettura della seguente massima:

La ratio dell'art. 2557 c.c. consiste nell'evitare che l'acquirente dell'azienda subisca danno dall'esercizio di un'attività concorrenziale da parte del cedente, il quale essendo a conoscenza dell'organizzazione e della rete commerciale dell'azienda ceduta ne potrebbe facilmente sviare la clientela.

Rientrano nel divieto di cui all'art. 2557 c.c. tutti i casi in cui l'alienante inizia l'esercizio di una nuova impresa anche in modo indiretto, attraverso strumenti giuridici con i quali si elude detto divieto. In particolare sono soggetti al divieto di concorrenza quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che se pur formalmente diversi dall'alienante dell'azienda ceduta, tuttavia ad esso alienante fanno capo anche se indirettamente (Trib. Piacenza, 21-10-1993).



## QUIZ

1 Come viene definita l'azienda dall'art. 2555 c.c.?

- a) i beni mobili e immobili organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- b) il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- c) l'insieme dei beni dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- d) il complesso dei beni che costituiscono l'impresa

2 Il concetto di azienda, rispetto a quello di impresa:

- a) si riferisce all'attività dell'imprenditore
- b) si riferisce esclusivamente a beni immobili dell'imprenditore
- c) si riferisce a beni mobili e servizi
- d) si riferisce agli strumenti necessari per l'esercizio dell'impresa

3 È necessario che l'imprenditore sia proprietario dei beni aziendali?

- a) sì, perché non potrebbe rispondere dei debiti inerenti all'impresa
- b) no
- c) solo per la proprietà dei beni strumentali
- d) solo per i locali in cui si svolge l'attività

4 Quale di queste definizioni può risultare appropriata per l'avviamento?

- a) la capacità produttiva complessiva dell'azienda
- b) la sola clientela
- c) la sola ubicazione dell'impresa
- d) l'utilizzabilità di un brevetto di particolare valore

**5** L'avviamento può essere valutato economicamente?

---

- a) no, perché non è un bene
- b) no, perché ai fini del valore dell'azienda è sufficiente sommare il valore dei singoli beni che la costituiscono
- c) sì, è la consistenza oggettiva del patrimonio dell'imprenditore
- d) sì, il suo valore è rappresentato dalla attitudine dell'azienda a conseguire un profitto

**6** Può l'azienda formare oggetto di usufrutto o essere acquistata per usucapione?

---

- a) sì
- b) no, perché l'azienda unitariamente considerata ha solo rilievo economico e non giuridico
- c) no, è ammissibile solo per i singoli beni che la compongono
- d) no, perché la contitolarità ed i diritti reali di godimento su cosa altrui non possono richiamarsi per l'azienda

**7** Tizio ha acquistato l'azienda di Caio. In che modo deve essere provato il contratto?

---

- a) se si tratta di una azienda facente parte di un'impresa soggetta a registrazione, deve essere provato per iscritto ed iscritto nel Registro delle imprese
- b) è sufficiente il semplice consenso delle parti senza alcuna necessità di forma
- c) è necessaria solo la forma scritta
- d) è necessaria la semplice autorizzazione della Camera di Commercio

**8** In quali contratti subentra l'acquirente dell'azienda?

---

- a) nei contratti che abbiano carattere personale
- b) nei contratti che non abbiano carattere personale
- c) in tutti i rapporti contrattuali, nessuno escluso
- d) solo nei rapporti in cui l'imprenditore cedente assumeva la veste di creditore

**9** I debiti relativi all'azienda ceduta passano al compratore della stessa?

---

- a) sì, passano automaticamente
- b) no, in nessun caso
- c) solo con il consenso del debitore
- d) non si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga una pattuizione apposita, alla quale il creditore o i creditori abbiano esplicitamente o tacitamente prestato adesione

**10** L'obbligo di gestire l'azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti è stabilito:

---

- a) solo nel caso di usufrutto
- b) solo in caso di affitto
- c) sempre
- d) per l'usufrutto e l'affitto

**11** Il dott. Achille Licenzi, nel rilevare l'azienda, ritiene che il rapporto di lavoro con i dipendenti del precedente titolare si interrompa automaticamente e li caccia via. Può farlo?

- a) sì, pagando i crediti vantati dal lavoratore
- b) no, salvo che l'alienante non abbia dato disdetta in tempo utile
- c) sì, perché il rapporto di lavoro era stato costituito dal precedente titolare
- d) no, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano

**12** La donazione di un'azienda che non comprenda beni immobili o mobili registrati richiede formalità particolari?

- a) no, salvo che donante e donatario non siano parenti
- b) sì, occorre l'atto pubblico a pena di nullità
- c) no
- d) sì, occorre un atto scritto preceduto dall'autorizzazione del personale dipendente

**13** In caso di trasferimento di azienda, il divieto di concorrenza a carico dell'alienante:

- a) è previsto dalla legge
- b) può essere pattuito solo dalle parti
- c) è vietato dalla legge, che tutela la libertà di concorrenza
- d) può essere pattuito solo ed esclusivamente nell'ipotesi di trasferimento della ditta

**14** Il divieto di concorrenza vale anche per il locatore ed il proprietario, nell'ipotesi di affitto o usufrutto di azienda?

- a) sì, sempre e senza limiti temporali
- b) no, in nessun caso
- c) sì, nei limiti della durata dell'usufrutto e dell'affitto
- d) solo se stabilito dalle parti

**15** La violazione del divieto di concorrenza *ex art. 2557 c.c.* comporta:

- a) la risoluzione del contratto
- b) la nullità del contratto
- c) il risarcimento del danno ed eventualmente la risoluzione del contratto
- d) una sanzione amministrativa

## Questioni di *diritto*

### ***Superfluità del consenso del contraente ceduto***

La successione nei contratti prevista dall'art. 2558 non è un fenomeno di per sé eccezionale. Il quarto libro del codice civile permette, in via di principio, la cessione del contratto: «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive (...); ma può farlo — aggiunge subito dopo l'art. 1406 — «purché l'altra parte vi consenta». La necessità del consenso del contraente ceduto è qui espressione di quel più generale principio che è la protezione dell'autonomia individuale: nessuno — questo è il principio generale — può subire modificazioni nella propria sfera giuridica contro o, comunque, indipendentemente dalla propria volontà.

A questo principio generale deroga, tuttavia, la disciplina legislativa dell'azienda: la successione nei contratti si attua, a norma dell'art. 2558, indipendentemente dal consenso del terzo contraente. Quest'ultimo potrà — precisa il secondo comma — «recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento»; ma potrà farlo solo «se sussiste una giusta causa». Egli si troverà, indipendentemente da ogni concorso della sua volontà, ad essere vincolato, per contratto, nei confronti di un soggetto diverso dall'originario contraente; e non potrà sciogliersi dal contratto, se non provando l'esistenza di una «giusta causa» di recesso.

Si tocca qui il centro della disciplina giuridica dell'azienda: le esigenze di protezione dell'autonomia individuale vengono qui sacrificate di fronte ad altre esigenze, legislativamente giudicate come prevalenti. Il fenomeno si manifesta, in termini particolarmente significativi, nell'ipotesi in cui l'imprenditore, che trasferisce l'azienda, non fosse proprietario di tutti i beni aziendali ed avesse, perciò, incluso nella propria azienda — ossia «organizzato per l'esercizio dell'impresa» — anche beni presi in affitto: trasferendo l'azienda egli cede, anche contro la volontà del proprietario, il contratto di affitto di questi beni. È qui evidente come le ragioni della proprietà cedano il posto alle ragioni dell'impresa. Secondo l'art. 1594 «il conduttore,

salvo patto contrario, (...) non può cedere il contratto senza il consenso del locatore». Ribadendo espressamente, per il contratto di locazione, il principio già desumibile dall'art. 1406, il codice civile mostra qui di proteggere le ragioni della proprietà: la protezione dell'autonomia contrattuale del locatore è, in questo caso, espressione della più generale protezione del diritto di proprietà. Ma i criteri di valutazione del codice civile mutano quando il bene preso in affitto sia stato dall'affittuario «organizzato» per l'esercizio di un'impresa. Vengono, in questo caso, sacrificate le ragioni della proprietà: nel conflitto fra il proprietario non produttore e chi, benché non proprietario, abbia destinato il bene all'esercizio di una attività produttiva prevale l'interesse di quest'ultimo.

Il contrasto fra il quarto ed il quinto libro del codice civile appare ancora più acuto quando il contratto di impresa, che passa all'acquirente dell'azienda, sia il contratto di locazione dell'immobile in cui l'azienda è situata: quando vengono in gioco, cioè, le ragioni della proprietà immobiliare. L'esigenza di tutela della proprietà, e soprattutto della proprietà immobiliare, aveva agito sull'atteggiamento mentale della nostra Cassazione: essa si era ribellata all'idea che il locatario potesse, senza il consenso del proprietario, sostituire a sé un terzo nel godimento dell'immobile; negava, perciò, che fra i «contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda», cui fa riferimento l'art. 2558, potesse essere incluso il contratto di locazione dell'immobile in cui è situata l'azienda. A dirimere il conflitto è intervenuta la legge n. 392 del 1978: l'art. 36 dispone che «il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può

agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte».

L'oggetto della protezione legislativa si sposta così dalla proprietà all'impresa. Si noti poi come l'interesse protetto dall'art. 2558 sia legislativamente concepito come interesse privato, come un interesse — disponibile — di chi cede e di chi acquista l'azienda. Il subingresso dell'acquirente nei contratti di impresa (ad esempio, nella locazione dell'immobile), se non può essere impedito dal terzo contraente (nell'esempio, dal proprietario dell'immobile), può tuttavia essere escluso per patto intercorso fra l'alienante e l'acquirente: l'art. 2558 ammette che possa essere «pattuito diversamente». Quando si dice, come comunemente si dice, che la norma dell'art. 2558 è giustificata dall'esigenza di evitare che, con il trasferimento dell'azienda, si disperda l'attitudine produttiva dell'impresa, si enuncia una proposizione che va, in realtà, riferi-

ta non ad un'esigenza di natura pubblicistica, ossia propria dell'intera collettività (giacché, se fosse di tal natura, non potrebbero disporre, escludendo il subingresso nei contratti di impresa, neppure alienante ed acquirente dell'azienda), ma va riferita all'interesse, privato, dell'acquirente della azienda (cui giova poter utilizzare, in tutti i suoi fattori di avviamento, l'azienda che compera: si pensi all'importanza che può avere, per un'azienda di vendita al pubblico, l'ubicazione del locale) ed all'interesse, privato, dell'alienante (che vede aumentato il valore di scambio della propria azienda). È l'interesse di costoro quello che l'art. 2558 fa prevalere sull'interesse dei terzi contraenti (su quello, in particolare, del proprietario dell'immobile); è cioè l'interesse dell'imprenditore.

F. GALGANO, *Diritto commerciale*,  
Zanichelli, Bologna, 2003



**Rispondi alle seguenti domande**

1 • Cosa sancisce, in via di principio, l'art. 1406 c.c.?

.....  
.....  
.....

2 • Cosa prevede, invece, l'art. 2558 c.c. in tema di successione nei contratti dell'azienda?

.....  
.....  
.....

3 • Quando, secondo l'autore, risulta ancora più evidente il contrasto tra i principi contenuti nel quarto e nel quinto libro del codice civile?

.....  
.....  
.....

4 • In che senso la L. 392/1978 «dirime il conflitto» tra i due principi?

.....  
.....  
.....

5 • Quale interesse viene tutelato dall'art. 2558 c.c. e perché?

.....  
.....  
.....

## Punti di vista La natura giuridica dell'azienda

In dottrina sono state prospettate le concezioni più disparate in ordine alla natura giuridica dell'azienda, che in epoca meno recente è stata finanche qualificata quale «soggetto autonomo di diritti».

Esaminiamo, in particolare, alcune di tali elaborazioni dottrinarie:

a) *Teoria organica dell'«universitas facti»* (CASANOVA, COTTINO, DE MARTINI)

La dottrina tradizionale considera l'azienda come una «*universitas facti*»: cioè come una pluralità di cose mobili che, essendo collegate fra loro da un nesso economico o materiale, vengono in rilievo unitariamente per il diritto.

FERRI, aderendo a tale teoria, afferma testualmente che l'azienda «*si pone su uno stesso piano con le università di mobili, anche se da queste si differenzia per la eterogeneità degli elementi da cui risulta*».

Contro questa impostazione si è, però, obiettato che il concetto di universalità è riferito solo a beni mobili appartenenti ad uno stesso proprietario; mentre ciò non si ha nell'azienda, che comprende anche beni immobili e beni non sempre appartenenti allo stesso proprietario (spesso, infatti, il locale in cui l'attività viene esercitata è locato; le merci possono appartenere ad altri etc.).

BRACCO, inoltre, rileva che mentre l'*universitas*, in senso tradizionale, deriva da un puro e semplice atto di destinazione del proprietario, nel caso dell'azienda viene in rilievo il *risultato* di un'attività organizzatrice dell'imprenditore, di un coordinamento funzionale dei beni.

b) *Teoria organica dell'«universitas iuris»* (MESSINEO, SANTORO-PASSARELLI)

Questa teoria considera l'azienda come una pluralità di rapporti, ridotti ad unità *per volontà* della legge, comprendente sia i mobili che gli immobili, sia tutti i diritti relativi ad essi.

Contro tale orientamento si obietta che l'azienda è solo un complesso di beni di natura *mista* (mobili ed immobili), mentre i rapporti giuridici sono esclusi dal concetto di azienda e fanno capo alla persona dell'imprenditore.

c) *Teoria del «patrimonio autonomo di scopo»* (MOSSA)

Anche la teoria secondo cui l'azienda sarebbe un «*patrimonio autonomo di scopo*» si presta ad alcune critiche. Infatti non vi è, in realtà, alcuna distinzione tra l'azienda ed il restante patrimonio del soggetto imprenditore.

Il patrimonio che fa capo ad ogni soggetto è unico (art. 2740), e ciò è anche provato dal fatto che i creditori possono rivadersi indifferentemente sui beni facenti parte dell'azienda o sugli altri beni dell'imprenditore, senza preventiva escussione dei primi.

d) *Teoria organica della «cosa composta funzionale»* (BARBERO)

Secondo questa teoria l'azienda sarebbe una *cosa composta funzionale*, in cui i singoli beni non sono uniti da vincolo materiale, bensì dal *nesso funzionale* della loro destinazione comune. A tale impostazione, comunque, si obietta che parlare di cosa composta implica la *coesione materiale* tra gli elementi che costituiscono la cosa stessa, e l'accezione solo impropriamente può essere usata in senso diverso.

e) *Teoria del «bene immateriale»* (FERRARA)

Un'altra teoria configura l'azienda come un *bene immateriale*. Questa concezione, però, si pone in netto contrasto con la nozione legislativa, secondo la quale azienda non è l'organizzazione in sé (e cioè il risultato dell'idea creatrice dell'imprenditore), ma è il complesso dei beni destinato all'esercizio dell'impresa.

f) *Teoria atomistica* (AULETTA, COLOMBO, FERRARI, GALGANO, TEDESCHI)

Questa teoria (che si oppone alle teorie «*organiche*» dianzi esaminate) nonostante il codice definisca l'azienda un «*complesso di beni organizzato*», rileva che, in pratica, *tali beni non perdono la loro autonomia*, in quanto l'art. 2556 stabilisce che per il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda devono essere osservate tutte le formalità stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la costituiscono.

Pertanto, l'azienda non costituirebbe autonomo oggetto di diritti, distinto dai singoli beni che la compongono, ma *oggetto* di diritti sarebbero solo tali singoli beni isolatamente considerati.

Si deve, pertanto, concludere che il legislatore ha accolto sia la teoria atomistica che quella organica, senza dare, in assoluto, la prevalenza a nessuna delle due.

**La tua opinione**

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull'argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## RASSEGNA STAMPA

### *Le prospettive commerciali delle aziende italiane in Europa*

[...]

Ma quali sono le prospettive delle imprese italiane nel mercato europeo?

Complessivamente il commercio mondiale nel quinquennio 2004 - 2008 registrerà la più alta performance degli ultimi 30 anni.

Nella prima parte del 2006 i rialzi dei prezzi delle commodity non hanno provocato aumenti dei prezzi dei manufatti scambiati perché compensati dai continui incrementi di produttività dei maggiori Paesi emergenti.

Dal 2007, inoltre, l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro e il progressivo rientro dei corsi delle materie prime eserciteranno un ulteriore effetto di contenimento sui prezzi.

Nei prossimi anni dovrebbero rafforzarsi ulteriormente sia le importazioni asiatiche, divenute il traino del commercio mondiale, sia quelle dei Paesi emergenti europei e nordafricani.

Il parziale recupero dell'Europa occidentale dovrebbe rendere meno penalizzante la composizione della domanda estera rivolta alle imprese italiane.

Questa ricomposizione geografica degli scambi mondiali e la riallocazione della capacità produttiva su scala globale hanno determinato cambiamenti nei contributi che i diversi settori danno allo sviluppo del commercio internazionale.

Si ridimensiona il ruolo dei settori Elettrotecnico ed Elettronico (fattori trainanti nella seconda metà degli anni Novanta) e aumentano i ritmi di espansione del comparto meccanico, del sistema casa, intermedi per la costruzione e alimentari (grazie anche alle maggiori capacità di spesa dei Paesi emergenti).

Le aziende italiane, che mostrano una spiccata specializzazione nei settori produttivi più tradizionali, potranno ottenere benefici da questi cambiamenti se sapranno:

- attuare per tempo le strategie di differenziazione delle proprie produzioni, in modo da sfruttare appieno la domanda rivolta a beni di fascia qualitativa medio alta
- costruire accessi più strutturati e duraturi ai nuovi mercati.

Anche nel corso del 2006 prosegue la flessione delle quote detenute dagli esportatori italiani sul commercio mondiale, sia a prezzi correnti che a pezzi costanti.

Si confermano le cattive performance del Sistema casa, del Sistema moda e della Meccanica strumentale.

Segnali positivi emergono invece per il Largo consumo e per la Farmaceutica, grazie al ruolo assunto dal nostro paese nelle strategie di riallocazione produttiva delle imprese multinazionali.

#### **Le importazioni dei Paesi dell'Europa occidentale**

[...] Ad una vivace dinamica degli investimenti in macchinari e impianti, che ha beneficiato della buona situazione dei profitti aziendali e del vigore della domanda estera, si sono affiancati segnali di recupero degli investimenti in costruzioni in Germania, dopo la prolungata fase di assestamento successiva alla riunificazione.

Più moderata è risultata l'evoluzione dei consumi privati. L'incremento della crescita delle importazioni risulta più intenso per Italia, Germania, Regno Unito e Grecia, tutti caratterizzati da una miglior dinamica della propria domanda interna.

Sono da segnalare variazioni più sostenute della media continentale per le importazioni da Spagna, Danimarca e Norvegia.

In termini quantitativi emergono invece rallentamenti in Irlanda, Svezia e Finlandia e, soprattutto, in Portogallo.

In quello che dovrebbe rappresentare il nuovo mercato domestico delle imprese italiane, che vi destinano circa il 60% del proprio export, stanno emergendo segnali di un'interruzione della fase cedente delle nostre quote sulle importazioni di manufatti.

A livello settoriale, la flessione delle quote italiane a valore nel 2006 appare più sostenuta nel Sistema moda e nel tempo libero, comparti in cui è più forte la concorrenza dei paesi emergenti e le imprese italiane non sembrano ancora riuscire a riposizionarsi adeguatamente.

Segnali negativi sono emersi anche per i manufatti vari e i beni per l'edilizia del sistema casa, e per l'elettronica.

Tra i segnali di miglioramento particolarmente significativi quelli del Sistema casa: mobili ed elettrodomestici bianchi e automobili e motocicli (settori attraversati da circa un decennio da profondi mutamenti).

Importanti miglioramenti emergono anche per gli Intermedi in metallo e chimici, per la Meccanica, gli Imballaggi, il Largo consumo e la farmaceutica.

#### **Le importazioni dei nuovi paesi Ue**

Nel 2006 è proseguita la fase di forte espansione degli acquisti in valore dei nuovi paesi membri Ue: in media +15,6%.

Hanno mostrato maggior dinamismo i tre paesi Baltici e la Polonia. Incremento più contenuto in Ungheria e in Slovenia.

Alla crescita del valore delle importazioni hanno contribuito quasi esclusivamente i settori connessi con gli investimenti, in particolare nell'industria e nelle costruzioni. Assai meno vivaci gli acquisti dall'estero di beni di consumo.

Anche nel prossimo biennio è attesa una crescita parti-

colarmente dinamica nei settori della Meccanica varia, Elettronica, Beni per l'edilizia per il sistema casa, Automobili e motocicli.

L'Italia continua a mantenere la seconda posizione nella graduatoria dei fornitori dell'area, seguendo a lunga distanza la Germania (che detiene una quota pari a circa il 30%).

Spicca la buona performance nei Prodotti intermedi del sistema moda sostenuta dai processi di delocalizzazione delle imprese italiane (si ridimensiona in parallelo la quota relativa ai Beni di consumo dello stesso settore).

### Le importazioni dei paesi del resto d'Europa

[...] La domanda interna ha continuato a rappresentare il fattore di traino dell'attività economica, nonostante le politiche restrittive adottate in Romania e Bulgaria. Alla base dell'espansione vi è stato soprattutto il dinamismo degli investimenti, alimentati dall'afflusso di capitali esteri e dai processi di ristrutturazione e ammodernamento di impianti e infrastrutture, anche in funzione della prossima adesione all'Ue per alcuni paesi dell'area. Anche i consumi privati si sono mantenuti vivaci, potendo beneficiare del crescente ricorso al credito, dei forti aumenti delle retribuzioni in termini reali (soprattutto in Russia) e della tendenza ad una riduzione graduale del tasso di disoccupazione.

In Russia il rinnovato vigore degli investimenti e la robusta espansione dei consumi hanno dato impulso ad una nuova accelerazione dell'attività economica.

Bene anche l'Ucraina, grazie anche alla forte domanda mondiale di materie prime.

In Turchia l'acquisto di beni durevoli ha continuato a trainare i consumi delle famiglie, mentre gli investimenti hanno mantenuto un notevole dinamismo.

Ancora modesta la dinamica delle importazioni di manufatti in Croazia e in Albania.

A livello settoriale bene Automobili e motocicli e altri mezzi di trasporto, beni di consumo del sistema moda e farmaceutica.

Buone le prospettive per l'elettronica e la meccanica varia.

L'Italia continua a mantenere la seconda posizione nella graduatoria dei fornitori dell'area, dietro alla Germania e prima della Cina che ha sopravanzato la Francia. Nell'ambito dei beni di consumo, il made in Italy tiene bene nel Largo consumo, nell'Alimentare, nei mezzi di trasporto per l'industria e l'agricoltura.

Soffrono invece il Sistema moda e il Sistema casa, anche a causa del massiccio ingresso dei prodotti cinesi, e i Mobili ed Elettrodomestici.

E. FORZATO, dal sito [www.newsmercati.com](http://www.newsmercati.com)

## Le aziende italiane vincono la sfida del mercato con creatività

In un mercato in cui i prodotti tendono ad avere un livello qualitativo simile, ad offrire le stesse prestazioni ecc. il **packaging** può diventare un importante elemento di differenziazione e spesso costituire il fattore di scelta più importante per il consumatore. Ecco allora che diventa strategica la figura di colui che concepisce, progetta la confezione, la scatola, il contenitore del prodotto. Si tratta del packaging designer; noi abbiamo intervistato uno dei più qualificati, vincitore recentemente di un premio prestigioso al Vinitaly: Adriano Vendramin, titolare dello studio grafico Play Room.

**D)** Lei ha disegnato l'etichetta dei vini Astoria che ha vinto il premio al recente concorso internazionale di Packaging a Verona. Mi spiega quali sono le specificità della creazione grafica nel packaging (etichette, scatole ecc.)?

**R)** Innanzitutto è fondamentale conoscere l'ambiente (negozi, bar, ristorante ecc.) dove sarà collocato il prodotto; ovviamente è poi necessario conoscere bene il target di riferimento del prodotto: questi due aspetti sono quelli che più di altri influenzano la scelta di materiali, forme, colori ecc.

In sostanza il packaging deve essere studiato in maniera tale da trasferire un messaggio al suo destinatario, messaggio che deve passare in maniera quasi automatica senza bisogno di decodifica, quindi bisogna stu-

diare bene le variabili psicologiche che influenzano la scelta di un certo prodotto.

**D)** Quanto è importante oggi la creatività ed il design nel packaging per rendere vendibile un prodotto? Quanto incide secondo lei nella scelta di un prodotto piuttosto che un altro?

**R)** La creatività è l'aspetto fondamentale per il successo di un packaging: siamo sempre alla ricerca di idee nuove per destare l'interesse della gente. Io giro il mondo e traggio spesso spunti interessanti per il mio lavoro osservando prodotti, oggetti e packaging dei settori più svariati, tentando un travaso di materiali, forme e colori nei miei progetti. Ad esempio noi siamo sempre attenti alle tendenze del settore moda e tentiamo di decodificarle per i packaging nei quali lavoriamo.

Un esempio di questo è un mio lavoro di una decina di anni fa sempre per l'azienda Astoria: una bottiglia di colore blu per un vino, mutuata da una bottiglia di acqua minerale che trovai in Scozia. Si tratta in sostanza di creare una sorta di «discontinuità creativa» per creare l'interesse che porta poi al successo del prodotto.

Secondo la mia esperienza il packaging incide per il 70-80% nel determinare la scelta di un prodotto rispetto ad un altro, quando parliamo di nuovi prodotti mai acquistati in precedenza.

**D)** Che peso ha l'innovazione nel packaging design (relativa a materiali, software grafici o altro)?

**R)** Dal mio punto di vista l'innovazione più efficace è sempre quella che deriva dalla creatività; si tratta quindi più di una innovazione di tipo «soft» che di tipo «hard». Certamente anche la scoperta e l'utilizzo di materiali innovativi aiuta a creare packaging con maggiore valore comunicazionale; oppure si possono studiare applicazioni innovative di materiali utilizzati in altri settori.

Un esempio è la cosiddetta tecnologia della «alta frequenza», quella che permette di creare marchi di plastica in rilievo per le calzature sportive; io ho cercato di applicare questa tecnologia ad un'etichetta di grappa — cosa che non sembrava possibile — ottenendo un risultato sorprendente.

dal sito [www.mercatoglobale.com](http://www.mercatoglobale.com)

## Aziende, riepilogo unico all'Inps

Una leva di politica economica che agisce sul lato dell'offerta, quindi con effetti diretti sul sistema delle imprese, e che non comporta alcuna spesa aggiuntiva per lo Stato. È questo, secondo il Governo, il cosiddetto «taglia oneri», il piano di semplificazione lanciato con il decreto 112 dell'anno scorso e che ha prodotto una riduzione dei costi burocratici per circa 2 milioni di imprese pari a 4,8 miliardi annui nel solo ambito delle attività amministrative che riguardano il lavoro e la previdenza.

Ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta, i ministri della Pa e l'innovazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e Salute, Maurizio Sacconi, hanno aggiornato il bilancio provvisorio di quest'azione di governo illustrando i nuovi risparmi che potrebbero essere generati, sempre su base annua, dalla semplificazione delle procedure di comunicazione con l'Inps da parte dei datori di lavoro (680 milioni), dall'eliminazione dell'obbligo di presentazione, per gli appalti, del documento di regolarità contributiva Durc (16 milioni) e dallo snellimento degli adempimenti imposti in materia di prevenzione degli incendi (526 milioni). «Non si tratta di soldi che vanno direttamente nelle tasche delle imprese e delle famiglie — ha puntualizzato Brunetta — ma che rappresentano un risparmio indiretto, che può essere realizzato soprattutto se gli imprenditori chiederanno ai loro consulenti del lavoro di tagliare le tariffe, visto che le loro prestazioni adesso si riducono di molto».

È il caso dell'unificazione delle comunicazioni mensili con l'Inps dei flussi retributivi (Emens) con i flussi con-

tributivi (DM 10), adempimenti che riguardano oltre 18 milioni di lavoratori. Da maggio l'istituto perfezionerà la piattaforma tecnologica per la lettura unificata in un unico aggregato (il sistema Uniemens) e da luglio le imprese verranno invitate ad adottare gradualmente la comunicazione unica per arrivare al nuovo sistema, a regime, entro fine anno. Con Uniemens, ha spiegato il ministro Sacconi, si completa un percorso di semplificazione degli adempimenti lavoristici e previdenziali «che avevamo aperto l'anno scorso con l'introduzione del libro unico e l'eliminazione del libro matricola». E il presidente-commissario dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, per spiegare la portata della semplificazione ha ricordato come le aziende e i consulenti «con il sistema attuale di comunicazione devono processare circa 12 mila codici contenuti attualmente nel DM10, mentre con il nuovo sistema unificato Uniemens si ridurranno a lavorare solo su 60 codici; un vero salto di qualità».

Con la riduzione delle procedure amministrative annunciata ieri i risparmi per imprese e famiglie è quantificato in 5,3 miliardi annui, per una strategia di taglio degli oneri burocratici che punta a centrare l'obiettivo di un taglio complessivo pari a 13 miliardi entro il 2012, in linea con i target assunti in sede Ue (il taglio globale dovrà essere del 25%). Le prossime semplificazioni, è stato annunciato, riguarderanno i settori dei Beni culturali, dell'Ambiente e del Fisco.

D. COLOMBO, *Il Sole 24 Ore*, 6 maggio 2009



## Spunti *interdisciplinari*

### ***L'azienda***

Generalmente l'imprenditore esercita l'attività d'impresa servendosi di beni materiali (locali, macchinari etc.), di prestazioni di servizi e di beni immateriali (brevetti, concessioni etc.). Pertanto il codice civile all'art. 2555 definisce l'azienda come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

L'azienda è costituita da elementi tra loro eterogenei dotati, però, di unitarietà di indirizzo: è, cioè, la destinazione dell'esercizio dell'impresa che unifica tutti gli elementi appartenenti all'azienda; tale destinazione è, allo stesso tempo, condizione sufficiente a qualificare un bene come aziendale. Non conta, pertanto, che l'imprenditore sia proprietario del bene: ogni bene pervenuto all'imprenditore a qualsiasi titolo, purché effettivamente destinato all'impresa, diviene aziendale.

---

### ***Esercitazione:***

Con l'aiuto dell'insegnante di economia aziendale, dopo aver introdotto il concetto economico di azienda, indica le caratteristiche del sistema-azienda.

Poi, individua la struttura organizzativa della tua azienda-scuola definendo gli organi nonché i compiti svolti da ognuno.